

Causa C-144/10

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

contro

JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Kammergericht Berlin)

«Competenza giurisdizionale in materia civile — Artt. 22, punto 2, e 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede a conoscere delle controversie relative alla validità delle decisioni degli organi societari — Portata — Azione proposta da una persona giuridica di diritto pubblico diretta a far dichiarare la nullità di un contratto a motivo dell'asserita invalidità delle decisioni dei propri organi relative alla conclusione di tale contratto — Litispendenza — Obbligo del giudice adito successivamente di sospendere il procedimento — Portata»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 I - 3963

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze esclusive — Controversie in materia di società e di persone giuridiche (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 2)

L'art. 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non si applica ad una controversia nel cui ambito una società deduce l'inopponibilità di un contratto nei suoi confronti in ragione dell'asserita invalidità, per violazione del suo statuto, di una decisione dei suoi organi che ha portato alla conclusione del predetto contratto.

ogni questione avente ad oggetto la validità di una decisione di contrattare adottata da organi sociali di una delle parti deve essere considerata accessoria nell'ambito di una controversia contrattuale. L'oggetto di una tale controversia in materia contrattuale non presenta necessariamente un nesso particolarmente stretto con il foro della sede della parte che deduce un'asserita invalidità di una decisione dei propri organi. Sarebbe pertanto in contrasto con la buona amministrazione della giustizia assoggettare siffatte controversie alla competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro della sede di una delle società contraenti.

Tale disposizione riguarda unicamente le controversie il cui oggetto principale è costituito dalla validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o dalla validità delle decisioni dei loro organi. Orbene,

(v. punti 39, 41, 44, 47 e dispositivo)